

## RIFLESSI OPERATIVI DELLE SENTENZE TAR SULLE NORME DEL PTCP

## Articoli 31, 34 e 46. Testo comparato

<p align="center"><b>Norme del Ptcp – Art.31</b></p> <p align="center"><b>TESTO APPROVATO DAL C.P. e PUBBLICATO</b> (Burl n.43 del 23/10/2013)</p>	<p align="center"><b>Norme del Ptcp – Art.31</b></p> <p align="center"><b>TESTO RICONDOTTO A SENTENZE TAR</b> <b>per intervento di annullamento da parte</b> <b>del giudice amministrativo</b></p>
<p><b>Art.31 - Rete verde di ricomposizione paesaggistica</b></p> <p>1. La tavola 6a individua, con valore prescrittivo e prevalente, la rete verde di ricomposizione paesaggistica - con valenza anche di rete ecologica - quale unità di riferimento degli spazi rurali, naturali e periurbani. La disciplina del presente articolo non si applica alle aree comprese nei Parchi regionali.</p> <p>2. Obiettivi: obiettivo 5.1.1 del documento degli obiettivi.</p> <p>3. Previsioni prescrittive e prevalenti:</p> <p>a. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, individuata ai sensi del comma 1 o definita ai sensi dei commi 4 e 5, non possono essere realizzate nuove edificazioni e opere che comportino l'impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni del titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 per le aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico nonché le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP e la viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile; è ammessa l'eventuale applicazione di strumenti perequativi, anche sulla base dei criteri che verranno stabiliti dalla Provincia con apposito provvedimento; in ogni caso, le aree oggetto di perequazione, quali aree cedenti i diritti edificatori, dovranno mantenere destinazioni d'uso compatibili con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica;</p> <p>b. i progetti di nuova edificazione (inclusi gli interventi di tipologia infrastrutturale e le opere pubbliche), previsti da atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, ed i progetti di viabilità di interesse sovracomunale dovranno contemplare interventi di mitigazione (tra i quali la realizzazione di passaggi faunistici) e compensazione territoriale, garantendo in ogni caso che non venga compromessa la continuità e la funzionalità ecologica del corridoio stesso. Per gli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa e per la realizzazione di infrastrutture e attrezzature di servizio pubblico o di interesse generale, la misura di compensazione consiste, oltre alle dotazioni di legge, nell'assoggettamento a servizi di uso pubblico ovvero nella cessione gratuita al Comune di aree nella misura minima, non monetizzabile, di un metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie fondiaria ossia di aree di concentrazione fondiaria, da intendersi quali aree di sedime degli edifici e spazi esterni di pertinenza privata. Le predette aree di compensazione possono essere individuate esternamente all'ambito attuativo, devono essere</p>	<p><b>Art.31 - Rete verde di ricomposizione paesaggistica</b></p> <p>1. La tavola 6a individua, con valore prescrittivo e prevalente, la rete verde di ricomposizione paesaggistica - con valenza anche di rete ecologica - quale unità di riferimento degli spazi rurali, naturali e periurbani. La disciplina del presente articolo non si applica alle aree comprese nei Parchi regionali.</p> <p>2. Obiettivi: obiettivo 5.1.1 del documento degli obiettivi.</p> <p>3. Previsioni prescrittive e prevalenti:</p> <p>a. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, individuata ai sensi del comma 1 o definita ai sensi dei commi 4 e 5, non possono essere realizzate nuove edificazioni e opere che comportino l'impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni del titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 per le aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico nonché le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP e la viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile; è ammessa l'eventuale applicazione di strumenti perequativi, anche sulla base dei criteri che verranno stabiliti dalla Provincia con apposito provvedimento; in ogni caso, le aree oggetto di perequazione, quali aree cedenti i diritti edificatori, dovranno mantenere destinazioni d'uso compatibili con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica;</p> <p>b. i progetti di nuova edificazione (inclusi gli interventi di tipologia infrastrutturale e le opere pubbliche), previsti da atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, ed i progetti di viabilità di interesse sovracomunale dovranno contemplare interventi di mitigazione (tra i quali la realizzazione di passaggi faunistici) e compensazione territoriale, garantendo in ogni caso che non venga compromessa la continuità e la funzionalità ecologica del corridoio stesso;</p> <p>c. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari;</p> <p>d. laddove la rete verde si sovrappone agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, è ammesso quanto previsto al comma 3 dell'art.6;</p> <p>e. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica sono consentiti ampliamenti dei cimiteri esistenti;</p> <p>f. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica sono ammessi interventi per la regimazione idraulica e la depurazione delle acque reflue e opere idrauliche di emungimento,</p>

## RIFLESSI OPERATIVI DELLE SENTENZE TAR SULLE NORME DEL PTCP

## Articoli 31, 34 e 46. Testo comparato

<p align="center">Norme del Ptcp – Art.31</p> <p align="center"><b>TESTO APPROVATO DAL C.P. e PUBBLICATO</b> (Bull. n.43 del 23/10/2013)</p>	<p align="center">Norme del Ptcp – Art.31</p> <p align="center"><b>TESTO RICONDOTTO A SENTENZE TAR</b> per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo</p>
<p>prioritariamente individuate in aree contigue agli ambiti di intervento di trasformazione, all'interno della Rete verde o degli Ambiti di Interesse provinciale di cui all'art.34 e destinate a interventi di riqualificazione ambientale e di forestazione;</p> <p>c. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari;</p> <p>d. laddove la rete verde si sovrappone agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, è ammesso quanto previsto al comma 3 dell'art.6;</p> <p>e. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica sono consentiti ampliamenti dei cimiteri esistenti;</p> <p>f. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica sono ammessi interventi per la regimazione idraulica e la depurazione delle acque reflue e opere idrauliche di emungimento, se non diversamente collocabili.</p> <p>4. Contenuti minimi degli atti di PGT:</p> <p>a. I Comuni provvedono, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, alla eventuale ridefinizione della rete verde di ricomposizione paesaggistica con facoltà di apportare modifiche all'individuazione effettuata dal PTCP limitatamente ai seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rettifiche ossia correzioni di errori evidenziati da oggettive risultanze riferite alla scala comunale;</li> <li>- miglioramenti ossia integrazioni che, garantendo la continuità della rete, assicurino più efficacemente il conseguimento degli obiettivi del Piano.</li> </ul> <p>Le modifiche comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non possono riguardare aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico;</li> <li>- devono essere motivate anche dal punto di vista ecologico;</li> <li>- devono garantire la valenza di connessione ecologica degli ambiti interessati;</li> </ul> <p>b. definizione degli interventi di mitigazione e di compensazione territoriale di cui al comma 3.b;</p> <p>c. i Comuni, in sede di redazione del PGT, provvedono all'individuazione delle reti ecologiche comunali tenendo conto di quanto indicato dalla DGR 10962/2009 e dei seguenti criteri e indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nodi della rete. I nodi principali (o gangli) della rete verde di ricomposizione paesaggistica coincidono con le aree incluse nei PLIS e nei Parchi Regionali.</li> </ul> <p>Il Comune integra nella rete ecologica comunale i nodi della rete verde di ricomposizione paesaggistica, individuando eventuali gangli secondari caratterizzati da particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali.</p> <p>Definisce inoltre opportune modalità di</p>	<p>se non diversamente collocabili.</p> <p>4. Contenuti minimi degli atti di PGT:</p> <p>a. I Comuni provvedono, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, alla eventuale ridefinizione della rete verde di ricomposizione paesaggistica con facoltà di apportare modifiche all'individuazione effettuata dal PTCP limitatamente ai seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rettifiche ossia correzioni di errori evidenziati da oggettive risultanze riferite alla scala comunale;</li> <li>- miglioramenti ossia integrazioni che, garantendo la continuità della rete, assicurino più efficacemente il conseguimento degli obiettivi del Piano.</li> </ul> <p>Le modifiche comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non possono riguardare aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico;</li> <li>- devono essere motivate anche dal punto di vista ecologico;</li> <li>- devono garantire la valenza di connessione ecologica degli ambiti interessati;</li> </ul> <p>b. definizione degli interventi di mitigazione e di compensazione territoriale di cui al comma 3.b;</p> <p>c. i Comuni, in sede di redazione del PGT, provvedono all'individuazione delle reti ecologiche comunali tenendo conto di quanto indicato dalla DGR 10962/2009 e dei seguenti criteri e indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nodi della rete. I nodi principali (o gangli) della rete verde di ricomposizione paesaggistica coincidono con le aree incluse nei PLIS e nei Parchi Regionali.</li> </ul> <p>Il Comune integra nella rete ecologica comunale i nodi della rete verde di ricomposizione paesaggistica, individuando eventuali gangli secondari caratterizzati da particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali.</p> <p>Definisce inoltre opportune modalità di intervento in modo che non vengano pregiudicati gli obiettivi di funzionalità ecologica propri dei nodi stessi.</p> <p>- Corridoi e connessioni ecologiche. Lo scopo dei corridoi individuati dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica nella sua funzione di Rete Ecologica Provinciale è quello di collegare ambienti naturali diversificati fra loro agevolando lo spostamento della fauna e garantendo così il mantenimento della biodiversità a scala territoriale.</p> <p>Il Comune integra nella rete ecologica comunale i corridoi individuati dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica integrandoli eventualmente in base alle risultanze delle indagini conoscitive a scala locale.</p> <p>Definisce inoltre opportune modalità di intervento in modo che non vengano pregiudicati gli obiettivi di funzionalità</p>

<p align="center"><b>Norme del Ptcp – Art.31</b></p> <p align="center"><b>TESTO APPROVATO DAL C.P. e PUBBLICATO</b> (BURl n.43 del 23/10/2013)</p>	<p align="center"><b>Norme del Ptcp – Art.31</b></p> <p align="center"><b>TESTO RICONDOTTO A SENTENZE TAR</b> <b>per intervento di annullamento da parte</b> <b>del giudice amministrativo</b></p>
<p>intervento in modo che non vengano pregiudicati gli obiettivi di funzionalità ecologica propri dei nodi stessi.</p> <p>- Corridoi e connessioni ecologiche. Lo scopo dei corridoi individuati dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica nella sua funzione di Rete Ecologica Provinciale è quello di collegare ambienti naturali diversificati fra loro agevolando lo spostamento della fauna e garantendo così il mantenimento della biodiversità a scala territoriale. Il Comune integra nella rete ecologica comunale i corridoi individuati dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica integrandoli eventualmente in base alle risultanze delle indagini conoscitive a scala locale. Definisce inoltre opportune modalità di intervento in modo che non vengano pregiudicati gli obiettivi di funzionalità ecologica propri dei corridoi stessi.</p> <p>- Varchi funzionali della rete ecologica. La rete verde di ricomposizione paesaggistica individua i varchi, in corrispondenza dei corridoi funzionali al progetto di rete ecologica, dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi liberi; in corrispondenza di tali varchi deve essere evitata la saldatura dell'urbanizzato mantenendo lo spazio minimo tra i fronti degli edifici o delle opere di urbanizzazione, ivi comprese strade e altre superfici non naturali. I varchi sono aree prioritarie per la collocazione di progetti di rinaturazione con lo scopo del rafforzamento del corridoio ecologico. Il Comune integra nella rete ecologica comunale tali varchi, e individua eventuali altri varchi rilevabili a scala locale, prevedendo opportune modalità di intervento allo scopo di salvaguardare la continuità dei corridoi ecologici.</p> <p>- Barriere infrastrutturali. La REC individua, all'interno dei corridoi ecologici, le eventuali interferenze dovute alla presenza di barriere infrastrutturali, prevedendo le azioni da attuare al fine di rendere permeabile la cesura con la realizzazione di passaggi faunistici opportunamente equipaggiati di copertura vegetale;</p> <p>5. La Provincia promuove i programmi di azione paesaggistica, di cui all'articolo 37, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.</p>	<p>ecologica propri dei corridoi stessi.</p> <p>- Varchi funzionali della rete ecologica. La rete verde di ricomposizione paesaggistica individua i varchi, in corrispondenza dei corridoi funzionali al progetto di rete ecologica, dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi liberi; in corrispondenza di tali varchi deve essere evitata la saldatura dell'urbanizzato mantenendo lo spazio minimo tra i fronti degli edifici o delle opere di urbanizzazione, ivi comprese strade e altre superfici non naturali. I varchi sono aree prioritarie per la collocazione di progetti di rinaturazione con lo scopo del rafforzamento del corridoio ecologico. Il Comune integra nella rete ecologica comunale tali varchi, e individua eventuali altri varchi rilevabili a scala locale, prevedendo opportune modalità di intervento allo scopo di salvaguardare la continuità dei corridoi ecologici.</p> <p>- Barriere infrastrutturali. La REC individua, all'interno dei corridoi ecologici, le eventuali interferenze dovute alla presenza di barriere infrastrutturali, prevedendo le azioni da attuare al fine di rendere permeabile la cesura con la realizzazione di passaggi faunistici opportunamente equipaggiati di copertura vegetale;</p> <p>5. La Provincia promuove i programmi di azione paesaggistica, di cui all'articolo 37, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.</p>

<p align="center"><b>Norme del Ptcp – Art.34</b></p> <p align="center"><b>TESTO APPROVATO DAL C.P. e PUBBLICATO</b> (Burl n.43 del 23/10/2013)</p>	<p align="center"><b>Norme del Ptcp – Art.34</b></p> <p align="center"><b>TESTO RICONDOTTO A SENTENZE TAR</b> <b>per intervento di annullamento da parte</b> <b>del giudice amministrativo</b></p>
<p><b>Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale</b></p> <p>1. La tavola 6d individua, con valore prescrittivo e prevalente, all'interno degli ambiti di azione paesaggistica e all'esterno dell'attuale individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica, dei parchi regionali e dei PLIS, gli ambiti di interesse provinciale. Tali ambiti sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inediti fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l'identità propria di ogni nucleo urbano.</p> <p>Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale.</p> <p>Nel caso di aree agricole, anche periurbane, previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del Ptcp e incluse negli ambiti di interesse provinciale non si applicano le previsioni prescrittive e prevalenti nei limiti di cui al successivo comma 3.</p> <p>I Comuni interessati dalla individuazione degli ambiti di interesse provinciale hanno la facoltà di richiedere l'estensione di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, anche se compresi negli ambiti stessi, fermo restando la procedura di variante ai sensi del comma 1 dell'art.3.</p> <p>2. Obiettivi: obiettivi 5.1.3, 5.1.2 e 3.1 del documento degli obiettivi.</p> <p>3. Previsioni prescrittive e prevalenti:</p> <p>a. Per l'attuazione del Ptcp, ai sensi dell'art.15.7bis della LR 12/2005, l'eventuale previsione di interventi a consumo di suolo (come definiti all'art.46) all'interno di ambiti di interesse provinciale, necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'intesa con i Comuni interessati.</p> <p>b. Nei casi di cui al precedente punto a. le previsioni urbanistiche degli ambiti di interesse provinciale vengono definite, in coerenza con gli obiettivi del PTCP, dalla Provincia d'intesa con i Comuni mediante gli istituti previsti dall'ordinamento giuridico. Prima che l'intesa venga stipulata, la proposta dovrà essere portata all'attenzione delle commissioni consiliari competenti, anche al fine dell'approvazione della preventiva variante ordinaria del PTCP.</p> <p>Gli ambiti di interesse provinciale rappresentati sulla tavola 6d sono da considerarsi, ai fini dell'intesa, ambiti minimi di pianificazione.</p> <p>L'individuazione degli ambiti di interesse provinciale non produce effetti sull'individuazione e sulla disciplina delle aree destinate all'agricoltura previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del Ptcp, così come sulla eventuale procedura di riconoscimento o modificazione di perimetri dei Parchi locali di interesse sovracomunale.</p> <p>Si considerano attuate le previsioni il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente, o per i quali sia stato</p>	<p><b>Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale</b></p> <p>1. La tavola 6d individua, con valore prescrittivo e prevalente, all'interno degli ambiti di azione paesaggistica e all'esterno dell'attuale individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica, dei parchi regionali e dei PLIS, gli ambiti di interesse provinciale. Tali ambiti sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inediti fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l'identità propria di ogni nucleo urbano.</p> <p>Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale.</p> <p>Nel caso di aree agricole, anche periurbane, previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del Ptcp e incluse negli ambiti di interesse provinciale non si applicano le previsioni prescrittive e prevalenti nei limiti di cui al successivo comma 3.</p> <p>I Comuni interessati dalla individuazione degli ambiti di interesse provinciale hanno la facoltà di richiedere l'estensione di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, anche se compresi negli ambiti stessi, fermo restando la procedura di variante ai sensi del comma 1 dell'art.3.</p> <p>2. Obiettivi: obiettivi 5.1.3, 5.1.2 e 3.1 del documento degli obiettivi.</p> <p>3. Previsioni prescrittive e prevalenti:</p> <p>a. Per l'attuazione del Ptcp, ai sensi dell'art.15.7bis della LR 12/2005, l'eventuale previsione di interventi a consumo di suolo (come definiti all'art.46) all'interno di ambiti di interesse provinciale, necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'intesa con i Comuni interessati.</p> <p>b. Nei casi di cui al precedente punto a. le previsioni urbanistiche degli ambiti di interesse provinciale vengono definite, in coerenza con gli obiettivi del PTCP, dalla Provincia d'intesa con i Comuni mediante gli istituti previsti dall'ordinamento giuridico. Prima che l'intesa venga stipulata, la proposta dovrà essere portata all'attenzione delle commissioni consiliari competenti, anche al fine dell'approvazione della preventiva variante ordinaria del PTCP.</p> <p>Gli ambiti di interesse provinciale rappresentati sulla tavola 6d sono da considerarsi, ai fini dell'intesa, ambiti minimi di pianificazione.</p> <p>L'individuazione degli ambiti di interesse provinciale non produce effetti sull'individuazione e sulla disciplina delle aree destinate all'agricoltura previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del Ptcp, così come sulla eventuale procedura di riconoscimento o modificazione di perimetri dei Parchi locali di interesse sovracomunale.</p> <p>Si considerano attuate le previsioni il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente, o per i quali sia stato</p>

## RIFLESSI OPERATIVI DELLE SENTENZE TAR SULLE NORME DEL PTCP

## Articoli 31, 34 e 46. Testo comparato

<p align="center"><b>Norme del Ptcp – Art.34</b></p> <p align="center"><b>TESTO APPROVATO DAL C.P. e PUBBLICATO</b> (B.U. n.43 del 23/10/2013)</p>	<p align="center"><b>Norme del Ptcp – Art.34</b></p> <p align="center"><b>TESTO RICONDOTTO A SENTENZE TAR</b> per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo</p>
<p>attivato l'intervento sostitutivo come previsto dall'art.14 della LR 12/2005, e quelle il cui titolo abilitativo sia efficace alla data di approvazione del Ptcp.</p> <p>c. Eventuali interventi a consumo di suolo, stabiliti in sede di intesa, dovranno comunque prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la conservazione dello spazio libero in misura del tutto prevalente;</li> <li>- una localizzazione dell'edificazione che garantisca la conservazione di uno spazio libero circostante appoggiandosi al tessuto urbano già esistente;</li> <li>- misure di compensazione territoriale, oltre alle dotazioni di legge, consistenti nell'assoggettamento a servizi di uso pubblico ovvero nella cessione gratuita al Comune di aree nella misura minima, di un metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie fondiaria, ossia di aree di concentrazione fondiaria, da intendersi quali aree di sedime degli edifici e spazi esterni di pertinenza privata. Le predette aree di compensazione devono essere prioritariamente individuate internamente agli Ambiti di Interesse provinciale, anche all'esterno del Comune in cui si attua l'intervento e sono destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale miranti al recupero, di uso agricolo o a verde urbano attrezzato. È ammessa la monetizzazione nella misura massima di 1/3; i proventi della monetizzazione devono essere destinati a interventi di riqualificazione ambientale, di forestazione e di loro conservazione o per la fruibilità pubblica di aree, prioritariamente di compensazione.</li> </ul> <p>d. all'interno degli ambiti di interesse provinciale è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari.</p> <p>4. La procedura d'intesa di cui al comma 3.a è avviata da uno dei Comuni ricadenti nell'ambito di interesse provinciale oggetto dell'intesa stessa. La procedura d'intesa si conclude con il recepimento della proposta dei contenuti di pianificazione nel Ptcp, con le modalità di cui al comma 1 dell'art.3, e nei piani di governo del territorio dei Comuni sottoscrittori. Gli effetti dell'intesa restano subordinatamente condizionati alla positiva conclusione delle procedure di variante.</p> <p>Il riconoscimento della rilevanza paesaggistico-territoriale degli ambiti di interesse provinciale prescinde dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento di approvazione del Ptcp, fermo restando che le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 non hanno effetti sulle aree agricole, anche periurbane, dei predetti strumenti, nei limiti e procedure di cui allo stesso comma 3 lettera b.</p> <p>5. Contenuti minimi degli atti di PGT: Riconoscimento della disciplina del presente articolo.</p>	<p>attivato l'intervento sostitutivo come previsto dall'art.14 della LR 12/2005, e quelle il cui titolo abilitativo sia efficace alla data di approvazione del Ptcp.</p> <p>c. Eventuali interventi a consumo di suolo, stabiliti in sede di intesa, dovranno comunque prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la conservazione dello spazio libero in misura del tutto prevalente;</li> <li>- una localizzazione dell'edificazione che garantisca la conservazione di uno spazio libero circostante appoggiandosi al tessuto urbano già esistente;</li> <li>- misure di compensazione territoriale.</li> </ul> <p>d. all'interno degli ambiti di interesse provinciale è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari.</p> <p>4. La procedura d'intesa di cui al comma 3.a è avviata da uno dei Comuni ricadenti nell'ambito di interesse provinciale oggetto dell'intesa stessa. La procedura d'intesa si conclude con il recepimento della proposta dei contenuti di pianificazione nel Ptcp, con le modalità di cui al comma 1 dell'art.3, e nei piani di governo del territorio dei Comuni sottoscrittori. Gli effetti dell'intesa restano subordinatamente condizionati alla positiva conclusione delle procedure di variante.</p> <p>Il riconoscimento della rilevanza paesaggistico-territoriale degli ambiti di interesse provinciale prescinde dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento di approvazione del Ptcp, fermo restando che le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 non hanno effetti sulle aree agricole, anche periurbane, dei predetti strumenti, nei limiti e procedure di cui allo stesso comma 3 lettera b.</p> <p>5. Contenuti minimi degli atti di PGT: Riconoscimento della disciplina del presente articolo.</p>

<p align="center"><b>Norme del Ptcp – Art.46</b></p> <p align="center"><b>TESTO APPROVATO DAL C.P. e PUBBLICATO</b> (B.U. n.43 del 23/10/2013)</p>	<p align="center"><b>Norme del Ptcp – Art.46</b></p> <p align="center"><b>TESTO RICONDOTTO A SENTENZE TAR</b> <b>per intervento di annullamento da parte</b> <b>del giudice amministrativo</b></p>
<p><b>Art. 46 - Modalità di governo del consumo di suolo</b></p> <p>1. Obiettivi: obiettivo 3.1 del documento degli obiettivi</p> <p>2. Gli interventi che comportano la trasformazione del suolo da "non-urbanizzato" a "urbanizzato" sono da considerarsi "interventi a consumo di suolo", come definiti dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A.</p> <p>3. Previsioni prescrittive</p> <p>a. I PGT, per gli interventi che comportano consumo di suolo, ad eccezione di quanto già previsto all'art.34 per gli Ambiti di interesse provinciale, dovranno prevedere misure di compensazione territoriale secondo valori e parametri fissati nel PGT stesso sulla base delle indicazioni di cui al successivo punto b), che saranno specificamente oggetto della valutazione provinciale di compatibilità di cui all'art. 13 comma 5 della L.R. 12/05.</p> <p>b. Le misure di compensazione territoriale devono consistere nell'assoggettamento a servitù di uso pubblico ovvero nella cessione gratuita al Comune di aree nella misura minima di:</p> <p>nel caso di interventi in aree di completamento (aree non antropizzate interne al tessuto antropizzato, come definite nelle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale), 0,25 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie fondiaria ossia di aree di concentrazione fondiaria, da intendersi quali aree di sedime degli edifici e spazi esterni di pertinenza privata. Per aree di compensazione inferiori a 1.000 metri quadrati è ammessa la monetizzazione; i proventi devono essere destinati a interventi di riqualificazione ambientale e di forestazione;</p> <p>nel caso di interventi in aree di espansione (aree non antropizzate, come definito nelle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale), 0,6 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie fondiaria ossia di aree di concentrazione fondiaria, da intendersi quali aree di sedime degli edifici e spazi esterni di pertinenza privata;</p> <p>Le predette aree di compensazione sono destinate a interventi di riqualificazione ambientale e di forestazione.</p> <p>c. Qualora gli interventi interessino aree non antropizzate, la compensazione dovrà altresì essere commisurata agli impatti diretti e indiretti derivati dal consumo della risorsa suolo e relativi</p>	<p><b>Art. 46 - Modalità di governo del consumo di suolo</b></p> <p>1. Obiettivi: obiettivo 3.1 del documento degli obiettivi</p> <p>2. Gli interventi che comportano la trasformazione del suolo da "non-urbanizzato" a "urbanizzato" sono da considerarsi "interventi a consumo di suolo", come definiti dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A.</p> <p>3. Previsioni prescrittive</p> <p>a. I PGT, per gli interventi che comportano consumo di suolo, ad eccezione di quanto già previsto all'art.34 per gli Ambiti di interesse provinciale, dovranno prevedere misure di compensazione territoriale secondo valori e parametri fissati nel PGT stesso che saranno specificamente oggetto della valutazione provinciale di compatibilità di cui all'art. 13 comma 5 della L.R. 12/05.</p> <p>b. <i>[ANNULLATO]</i></p> <p>c. Qualora gli interventi interessino aree non antropizzate, la compensazione dovrà altresì essere commisurata agli impatti diretti e indiretti derivati dal consumo della risorsa suolo e relativi alle funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fertilità, permeabilità;</li> <li>- stoccaggio di carbonio organico.</li> </ul> <p>4. Contenuti minimi degli atti di PGT:</p> <p>a. verifica del consumo di suolo sulla base delle modalità stabilite dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A;</p> <p>b. individuazione delle misure di compensazione come disciplinate al precedente comma 3.</p>

## RIFLESSI OPERATIVI DELLE SENTENZE TAR SULLE NORME DEL PTCP

## Articoli 31, 34 e 46. Testo comparato

<p align="center"><b>Norme del Ptcp – Art.46</b></p> <p align="center"><b>TESTO APPROVATO DAL C.P. e PUBBLICATO</b> (Burl n.43 del 23/10/2013)</p>	<p align="center"><b>Norme del Ptcp – Art.46</b></p> <p align="center"><b>TESTO RICONDOTTO A SENTENZE TAR</b> per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo</p>
<p>alle funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fertilità, permeabilità;</li> <li>- stoccaggio di carbonio organico.</li> </ul> <p>4. Contenuti minimi degli atti di PGT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. verifica del consumo di suolo sulla base delle modalità stabilite dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A;</li> <li>b. individuazione delle misure di compensazione come disciplinate al precedente comma 3 e delle relative aree, privilegiando quelle all'interno della Rete verde di cui agli artt. 31 e 32 e/o quelle all'interno degli Ambiti di interesse provinciale di cui all'art.34.</li> </ol>	